



GLI STRUMENTI DI TUTELA DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELLA PROLE

Sommario

Benvenuti!

Abbiamo già esaminato l'obbligo di mantenimento dei genitori verso la prole. Ma cosa accade se non si realizza la spontanea cooperazione del genitore nell'adempimento dei propri doveri?

In questa lezione, vedremo:

- l'obbligo di mantenimento in caso di crisi dell'unione familiare
- la tutela del diritto al mantenimento in caso di separazione
- la tutela del diritto al mantenimento in caso di divorzio.

Cominciamo!

L'obbligo di mantenimento in caso di crisi dell'unione familiare

Gli obblighi sanciti dalle disposizioni di cui agli **artt. 147, 148 e 316 bis c.c.**, tra i quali spicca quello di mantenere la prole, persistono anche nell'ipotesi in cui l'unione che ha condotto alla nascita della stessa, si disgreghi o, come sempre più spesso avviene, non si consolidi in un'unione stabile.

In tale ultima ipotesi, interviene l'applicazione della disciplina degli **artt. 337 bis e ss. c.c.**, finalizzata a garantire, anche in una situazione di crisi del nucleo familiare, un'adeguata cura dei figli, uniformando, nei limiti del possibile, la condizione economico-sociale dei medesimi a quella dei genitori.

In buona sostanza, l'idea che si è fatta progressivamente strada, oggi pienamente riconosciuta a livello normativo e processuale, è che le vicissitudini patite dalla coppia genitoriale non devono in alcun modo ledere, non solo lo stato psicofisico della prole, ma neppure il diritto della stessa di godere del potenziale benessere e delle opportunità di crescita che le condizioni socio-economiche dei propri genitori avrebbero ad essa garantito nel caso in cui il nucleo familiare fosse rimasto unito.

In un tal contesto, l'orientamento della giurisprudenza è di considerare, ai fini della tutela della prole, le più ampie prospettive ed esigenze della stessa, ponendo la dovuta attenzione, oltre che alle generali necessità di ogni figlio che viva l'allontanamento tra i genitori, anche ai bisogni concreti derivanti dall'ambiente, dalle abitudini, dalle scelte e dalle peculiarità familiari.



Va, infatti, considerato che, secondo la giurisprudenza, *ai fini della quantificazione dell'assegno periodico ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.c., oltre al reddito dei coniugi occorre altresì considerare l'intero patrimonio di entrambi (Cass., sentenza n. 18618 del 12 settembre 2011)*: il contributo del mantenimento dei figli deve essere quantificato in correlazione con le esigenze dei medesimi, giacché le loro necessità ed aspirazioni sono connesse **all'ambiente economico e sociale** in cui si colloca la coppia genitoriale.

Nella vita dei figli, del resto, sussistono sì bisogni essenziali, comuni a tutti i minori in riferimento alle singole fasce d'età considerate, ma anche esigenze derivanti dal **contesto** a cui gli stessi si rapportano in ragione delle abitudini familiari e delle proprie peculiarità.

La tutela monitoria ex art. 316 bis c.c.

In merito all'**art. 316 bis c.c.**, è opportuno evidenziare che sia la collocazione all'interno del Codice Civile (nel titolo IX), sia l'attuale formulazione (rivolta a genitore/i e figli), esprimono la completa parificazione dello status di **figlio**.

Il secondo comma della disposizione prevede, poi, che, laddove l'obbligo di mantenimento dei figli resti inadempito, il Presidente del Tribunale, su richiesta di chiunque vi abbia interesse e, comunque *sentito l'inadempiente ed assunte informazioni* potrà ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole, dunque non solo i genitori, ma anche gli **ascendenti**.

Tale ordine giudiziale di pagamento (cosiddetto **ordine di distrazione**) si ottiene, quindi, mediante l'instaurazione di un procedimento speciale monitorio per ingiunzione di natura sommaria. Tale procedimento può essere proposto anche verso gli ascendenti e si conclude con il decreto presidenziale di distrazione avente ad oggetto una quota dei redditi dell'obbligato. Esso rappresenta uno strumento funzionale al mantenimento tanto dei figli nati in costanza di matrimonio, quanto di quelli generati al di fuori del vincolo nuziale.

Ai fini del conseguimento dell'ordine di distrazione (che costituisce titolo esecutivo ed è destinato al *debitor debitoris*, cioè al **soggetto debitore del genitore obbligato ed inadempiente**), sono:

- legittimati attivi, tutti i soggetti che ne abbiano interesse, dunque, oltre al genitore ed agli ascendenti adempienti, gli istituti di assistenza ove siano ricoverati i figli ed i figli stessi al raggiungimento della maggiore età;
- legittimati passivi, il genitore inadempiente e gli ascendenti.

Inoltre, formano oggetto dell'istituto in parola:

- i redditi da lavoro



- i redditi da capitale o derivanti da trattamenti di quiescenza
- le rendite che, a vario titolo, sono state percepite
- i canoni periodici.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, ai fini dell'operatività dell'**art. 316 bis, comma 2**, non è necessario provare che l'inadempimento sia assoluto, particolarmente grave o reiterato, essendo sufficiente anche il mero ritardo. Il tratto di maggior interesse legato all'istituto di cui all'art. 316 bis, comma 2, c.c. attiene, invero, al profilo dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Il comma 3 della disposizione in esame, infatti, prevede che al decreto possano fare opposizione le parti ed il terzo debitore nel termine, si noti, di venti giorni, secondo le norme relative all'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili (comma 4).

Gli strumenti di garanzia del credito al mantenimento in caso di separazione personale dei coniugi e di divorzio

Come facilmente immaginabile, l'Ordinamento prevede adeguate tutele del diritto di mantenimento della prole anche durante la crisi dell'unione matrimoniale e, dunque, nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi e di divorzio. Esaminiamo, allora, nel dettaglio, le disposizioni normative dedicate alla garanzia del dovere in commento.

Art. 156 c.c. – Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.



In primo luogo, l'**art. 156 c.c.** si pone a specifica tutela degli obblighi di mantenimento verso il coniuge e, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, la prole, prevedendo che tra gli effetti della separazione, oltre a quelli che afferiscono alla sfera personale (sospensione dell'obbligo di coabitazione, di collaborazione e di assistenza morale) ve ne siano altri di carattere patrimoniale (in particolare, quello al mantenimento), a tutela dei quali il giudice può disporre che sia prestata una garanzia qualora sussista il pericolo di inadempimento da parte del coniuge/genitore obbligato.

La garanzia può consistere in una delle seguenti misure:

- garanzia personale (fideiussione) o reale (pegno e/o ipoteca)
- sequestro di parte dei beni del coniuge inadempiente
- ordine di pagamento diretto ai terzi suoi debitori.

Con specifico riferimento all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., prevista dall'**art. 156, comma 5, c.c.**, è utile precisare che la medesima, fondata sulla sentenza di separazione (e non anche sull'ordinanza presidenziale che disponga misure patrimoniali provvisorie), a differenza della garanzia di cui al comma 4, non richiede neppure il pericolo di inadempimento, ma solo la sussistenza del titolo.

Il **comma 6 dell'art. 156 c.c.** prevede, invece, due strumenti per tutelare il credito al mantenimento:

- a) **sequestro di parte di beni del coniuge.** A tale istituto è stata attribuita dalla dottrina maggioritaria natura atipica e cautelare, poiché, presupponendo l'inadempimento di obblighi per i quali vi è già un titolo con efficacia esecutiva, si distingue tanto dal sequestro giudiziario, quanto da quello conservativo.

Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con **sentenza n. 99 del 1997**, anche il sequestro di cui all'**art. 156 c.c.** è una forma di attuazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio (sentenza n. 258 del 1996), a prescindere dalla qualificazione dello *status*. La norma che tale disposizione esprime deve pertanto ritenersi ugualmente applicabile (al di fuori del procedimento di separazione), da parte del giudice competente (vedi sentenza n. 23 del 1996) nelle controversie concernenti il mantenimento dei figli naturali poiché il sequestro *de quo* consiste, secondo quanto detto, in un ulteriore mezzo di tutela speciale ma non eccezionale della prole;

- b) **ordine di pagamento diretto al terzo *debitor debitoris*:** esso si distingue dall'istituto analogo disciplinato dall'**art. 316 bis, comma 2, c.c.**, avendo ad oggetto somme di denaro e non una quota dei redditi e può essere emanato anche a fronte del non puntuale adempimento dell'obbligo di mantenimento, laddove, come chiarito dalla giurisprudenza, tale condotta «provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti», con valutazione rimessa «in via esclusiva al giudice di merito (che), se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità».



ART. 8 Legge sul divorzio

Istituti analoghi a quelli appena descritti sono, peraltro, disciplinati dall'art. 8, commi 3 e 7, L. Div. Leggiamone il testo.

COMMA 3: Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

*COMMA 7: Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, **il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno**. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.*

Conclusioni

Bene, siamo giunti al termine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito:

- l'obbligo di mantenimento in caso di crisi dell'unione familiare
- la tutela del diritto al mantenimento in caso di separazione
- la tutela del diritto al mantenimento in caso di divorzio.

Grazie per l'attenzione!